

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 6 DEL 15 FEBBRAIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **DETRAZIONE DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)**

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di strumenti che favoriscano l'apprendimento di soggetti (minori o maggiorenni) con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Pagina 6

■ **RIMBORSI SPESE PARCHEGGIO PER I DIPENDENTI**

Qual è il corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese per dipendenti? Il punto in questa scheda alla luce del chiarimento offerto dall' Agenzia delle Entrate nel documento di prassi *Consulenza giuridica n.5* del 31 gennaio 2019.

Pagina 9

■ **RISCATTO LAUREA AI FINI CONTRIBUTIVI**

Analisi del meccanismo del riscatto ai fini contributivi degli anni passati a studiare per la Laurea. Novità per il 2019.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **CERTIFICAZIONI UNICHE 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si rispondono ai quesiti sulle Certificazioni Uniche 2019 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2018, che devono compilare i sostituti d'imposta.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 28

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 18.02.2019 AL 01.03.2019**

Pagina 34

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Esterometro e spesometro 2019: annunciata la proroga al 30 aprile

Dopo le proteste dei professionisti per la scadenza del 28 febbraio 2019 per LIPE, spesometro ed esterometro, arriva l'annuncio della proroga al 30 aprile 2019 per questi ultimi due adempimenti. A darne l'annuncio, è il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci con una nota diramata il 13 febbraio ma in attesa di ufficializzazione.

Definizione agevolata 2019: cosa cambia dopo il decreto semplificazioni

Continuano le modifiche alle norme sulla "pace fiscale" contenuta nella manovra 2019. Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 della Legge di conversione del Decreto Legge 135/2018 (Decreto Semplificazioni) sono state introdotte importanti novità in materia di Definizione agevolata.

Per quanto riguarda la Rottamazione-ter, il Decreto consente l'accesso anche a coloro che, dopo aver aderito alla "rottamazione-bis", non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo: le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019 e le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda il saldo e stralcio, è stato previsto che in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella "rottamazione-ter", il pagamento delle somme dovute debba essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

- ◆ in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- ◆ in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Infine, il Decreto Semplificazioni prevede nuove scadenze per il pagamento delle rate della Definizione agevolata per le risorse proprie UE: il pagamento

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

dell'unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.

Sito ENEA in tilt: prorogate al 21 febbraio le comunicazioni per le detrazioni

Il sito dell'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, è stato in tilt e per tale motivo saranno prorogate le scadenze previste per beneficiare delle detrazioni fiscali del cd. bonus casa nella dichiarazione dei redditi di due giorni cioè fino al 21 febbraio.

Energia fotovoltaica: reddito di impresa se supera la soglia

L'energia fotovoltaica produce reddito d'impresa per la società agricola sì o no? Non è una questione di facile risposta, in quanto il trattamento fiscale dei pannelli fotovoltaici sembra non trovare pace. A mettere un punto, almeno per quanto riguarda le società agricole a responsabilità limitata, ci ha provato la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 33 del 12 febbraio 2019.

Tax free shopping: l'invio dei dati a OTELLO 2.0 evita l'esterometro

Con la Consulenza giuridica 8 del 7 febbraio 2019 è stato chiesto se la trasmissione delle fatture al sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) sia sufficiente all'adempimento di tutti gli obblighi comunicativi anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate, e nel merito dell'esterometro. L'istante infatti ritiene che le semplificazioni connesse ad OTELLO 2.0, nell'ottica del principio "Once" garantiscano al cedente di assolvere con un unico invio anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale. Risposta positiva dell'Agenzia.

Passando alla recente giurisprudenza, segnaliamo l'Ordinanza della Corte di Cassazione del 23 gennaio 2019 che ha ribadito come in caso di omessa presentazione della dichiarazione la responsabilità è del contribuente che doveva vigilare sull'operato del professionista a cui era stato delegato tale compito.

Concludiamo informando che con un comunicato stampa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è possibile:

- ◆ consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie. E' possibile esportare tali dati, nonché visualizzare alcune statistiche quali, ad esempio, la ripartizione delle

spese, sia per tipologia erogatore che per tipologia di spesa, e la relativa distribuzione mensile;

- ◆ segnalare eventuali incongruenze: le segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale.
- ◆ esercitare l'opposizione all'invio di tali dati all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Detrazione per disturbi dell'apprendimento (DSA)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una **detrazione Irpef** per le **spese sostenute** per l'acquisto di strumenti che **favoriscano l'apprendimento di soggetti** (minori o maggiorenni) **con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore).

L'agevolazione spetta **per le spese sostenute durante l'anno 2018**, anche nei confronti dei soggetti fiscalmente a carico.

DETRAZIONE PER DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)	
LA DETRAZIONE PER DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO	<p>La detrazione Irpef per disturbi dell'apprendimento è stata inserita nel TUIR insieme alle altre detrazioni Irpef con aliquota del 19%, alla lettera e-ter del comma 1 dell'art. 15 del DPR 917/1986. In considerazione della tipologia di agevolazione, è stato previsto che valga anche nei confronti delle spese sostenute a favore dei soggetti fiscalmente a carico (attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 15 del DPR 917/1986).</p> <p>La detrazione, tuttavia, non è stata introdotta a regime in quanto è valevole solo per le spese sostenute nel corso del 2018. Pertanto in assenza di una proroga cesserà di esistere dal 2019.</p>
SOGGETTI INTERESSATI	<p>In generale, possono fruire della detrazione i soggetti Irpef che sostengono determinate spese a favore di soggetti con disturbo dell'apprendimento (DSA), minorenni o maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado.</p> <p>Per DSA si intendono i seguenti disturbi (come definiti dalla L. 170/2010), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura; ◆ disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica; ◆ disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. <p>La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.</p>
<p>SPESE AGEVOLATE</p>	<p>Le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all'apprendimento; ◆ l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. <p>Per strumenti compensativi si intendono¹ gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Fra i più noti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; ◆ il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; ◆ i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; ◆ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; ◆ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
<p>CONDIZIONI PER L'AGEVOLAZIONE</p>	<p>La detrazione spetta a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico ◆ le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare <ul style="list-style-type: none"> ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato. <p>Le spese inoltre devono essere sostenute nel 2018.</p>

¹ Si vedano a tal proposito le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento del Dipartimento per l'Istruzione.
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 19% per le spese, sopra definite, sostenute nel 2018. La disposizione di legge non prevede limiti o franchigie.		
INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE 730/2019	<p>Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 l'importo va indicato nel quadro E nei righe E8-E10-altre spese con il codice 44.</p> <table border="1" data-bbox="446 470 1276 560"> <tr> <td data-bbox="446 470 582 560">44</td> <td data-bbox="582 470 1276 560">Spese per minori o maggiorenni con DSA</td> </tr> </table>	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA
44	Spese per minori o maggiorenni con DSA		

TRATTAMENTO FISCALE RIMBORSI SPESE PER I DIPENDENTI

Qual è il corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese per dipendenti? Il punto in questa scheda alla luce del chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi *Consulenza giuridica n.5* del 31 gennaio 2019.

TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI SPESE PER I DIPENDENTI	
PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	<p>In linea generale per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente vige il principio di onnicomprensività ovvero c’è totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceva in relazione al rapporto di lavoro². Succede così per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le indennità comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto) ivi comprese quelle di trasferta ◆ i rimborsi spese (salvo che si tratti di spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile ecc..).
DEROGA PER LE TRASFERTE	<p>Una deroga espressa al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente si ha al comma 5 dell’articolo 51 del TUIR per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro ◆ i rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte. <p>Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del Comune in cui è stabilita la sede di lavoro e dei sistemi di rimborso adottati.</p>

² Così come previsto all’articolo 51, comma 1, del TUIR(DPR 917/86) in base al quale “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

**MODALIA' DI
EFFETTUAZIONE DEI
RIMBORSI IN CASO I
TRASFERTE**

Le modalità con cui possono essere effettuati i rimborsi in caso di trasferte sono tre:

- ◆ **Il sistema forfetario** stabilisce l'erogazione di un'indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Detta indennità è esclusa dall'imponibile fino all'importo di 46,48 euro al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero.
- ◆ **I rimborsi analitici** delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
- ◆ **Il sistema misto** prevede limiti di esenzione dell'indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfetario ed all'esenzione delle spese di viaggio e trasporto. In base alla previsione normativa, "In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo". Tale "limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto". Le franchigie di euro 46,48 euro e 77,47 euro sono pertanto ridotte:
 - ✓ di 1/3 (franchigia di 30,99 euro, elevata a 61,65 euro per le trasferte all'estero) nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente
 - ✓ di 2/3 (franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all'estero) nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente.

Attenzione va prestata al fatto che i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando idoneamente documentati. Ogni altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.

Il sistema analitico o a "piè di lista" infine prevede l'esenzione da imposizione del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica) oltre all'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei "rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all'estero".

**RIMBORSO SPESE DI
PARCHEGGIO**

In caso di trasferte, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:

- ◆ è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- ◆ rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO IN TRASFERTA

Sistema di rimborso analitico	Importo che rientra tra le altre spese escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente
Sistema di rimborso misto	Importo assoggettato a tassazione
Sistema di rimborso forfettario	Importo assoggettato a tassazione

Riscatto laurea le novità 2019

Il decreto legge n. 4/2019 su Reddito di cittadinanza e pensioni introduce, all'art. 20, due **novità in tema di riscatto contributivo ai fini previdenziali; entrambe** possono essere utilizzate per riscattare gli anni di laurea ma ci sono differenze importanti:

- 1) da una parte con la PACE CONTRIBUTIVA c'è la possibilità di colmare **eventuali periodi mancanti di contribuzione per i motivi più diversi** (tra cui gli studi appunto, ma anche lavoro irregolare, maternità ecc.) fino a un massimo di cinque anni, godendo di una detrazione fiscale di quanto versato;
- 2) dall'altra, il RISCATTO AGEVOLATO UNDER 45 prevede **solo per gli anni del corso di laurea**, e con un limite massimo di età (45 anni), un meccanismo di agevolazione per cui il costo annuale del riscatto è fissato a forfait per tutti, a 5240 euro annui.

Vediamo di seguito in dettaglio le due misure, già in vigore dal 29 gennaio 2019, ma che potrebbero subire modifiche durante la conversione in legge del decreto.

RISCATTO CONTRIBUTIVO: NOVITA DEL DECRETO LEGGE 4-2019	
RISCATTO CON PACE CONTRIBUTIVA	<p>Il decreto legge 4/2019, attualmente in corso di conversione in legge ha previsto, all'art. 20 in forma sperimentale per il triennio 2019-2021 la possibilità sanare con periodi senza contribuzione, (tra cui gli anni di studio per il conseguimento della laurea) con il versamento dei contributi dovuti con una detrazione fiscale pari al 50%</p> <p>La cd "pace contributiva" riguarda unicamente i lavoratori iscritti alle gestioni INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gestioni lavoratori dipendenti (AGO o esclusive e sostitutive) ◆ Gestione Separata, ◆ Gestione Artigiani-Commercianti, <p>privi di anzianità contributiva precedente il 31.12.1995. Sono esclusi i soggetti che già percepiscono una pensione da queste gestioni.</p> <p>La facoltà va esercitata su domanda dell'assicurato (o dei suoi superstiti o parenti ed affini entro il secondo grado) all'INPS.</p>

I periodi da riscattare possono essere:

- ♦ **al massimo 5 anni**, anche non continuativi e
- ♦ situati tra il primo e l'ultimo versamento eventualmente effettuato, purché **a partire dal 1.1.1996**.

Sono quindi obbligatoriamente soggetti **al metodo di calcolo contributivo**; ma non devono essere oggetto di obbligo e neppure già coperti da contribuzione.

L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato e la restituzione dei contributi versati

Il versamento va effettuato essere alla propria gestione previdenziale di appartenenza:

- ♦ **in un'unica soluzione oppure**
- ♦ **in max 60 rate mensili** (non inferiori a 30 €), **senza applicazione di interessi**.

La rateizzazione non è possibile nel caso si intendano utilizzare i contributi per l'immediata liquidazione della pensione o nel caso essi siano determinanti per il versamento di contributi volontari. Se il pensionamento avviene durante la rateizzazione, le rate residue andranno versate in una unica soluzione.

Il costo, calcolato con il sistema contributivo (comma 5 art. 2 del decreto 30.4.1997) è **deducibile dall'IRPEF al 50% in 5 rate annuali di importo costante** a partire dall'anno di sostenimento della spesa.

Il costo per i lavoratori dipendenti del settore privato può essere **sostenuto anche dai datori di lavoro** e in questo caso è **deducibile dai redditi di impresa o lavoro autonomo** e non concorre a formare il reddito in capo al lavoratore (art. 51 comma 2 lettera a) del DPR 917-1986). A questo fine possono essere anche destinati i premi produttività.

In sintesi:

RISCATTO AGEVOLATO PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE	
periodi senza contribuzione	<ul style="list-style-type: none">- massimo 5 anni- anche non continuativi- dal 1.1.1996
gestioni previdenziali ammesse	<ul style="list-style-type: none">- IVS AGO dipendenti o forme esclusive e sostitutive,- Gestione Separata

		– Gestione Artigiani-Commercianti
	costo	– calcolato con metodo contributivo – detraibile al 50% dal reddito del lavoratore oppure deducibile se sostenuto dal datore di lavoro privato
	pagamento	– unico versamento oppure – max 60 rate di minimo 30 euro ciascuna, senza interessi
	NOTA BENE	<ul style="list-style-type: none"> • Riservata a lavoratori privi di contribuzione precedente il 31.12.1995 • La rateizzazione non è possibile se i contributi devono essere utilizzati immediatamente per la pensione. Se il pensionamento avviene durante la rateizzazione le rate residue andranno versate in una unica soluzione
RISCATTO LAUREA AGEVOLATO PER UNDER 45	<p>Il decreto legge su Reddito di cittadinanza e pensioni DL 4-2019, sempre all' art. 20, introduce inoltre la possibilità di riscattare gli anni di studio per il conseguimento della laurea, in forma agevolata per chi ha meno di 45 anni.</p> <p>In questo caso non si tratta di detrazione fiscale ma di costo calcolato a forfait: il riscatto, come per gli inoccupati ovvero coloro privi di qualsiasi contribuzione versata, costerà per tutti una quota fissa per ogni anno di studio, con un risparmio variabile ma generalmente più vantaggioso di circa il 50% sul metodo di calcolo normalmente previsto.</p> <p>La norma è stabile cioè non ha scadenza perché interviene a modificare l'art. articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, sul riscatto della laurea con l'inserimento del nuovo comma 5-quater.</p> <p>Queste le condizioni per l'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ è riservata a chi non ha ancora compiuto i 45 anni; ♦ non sono agevolabili periodi soggetti al metodo di calcolo pensionistico retributivo ma solo contributivo. Per i periodi a cavallo dei due sistemi si potrà agevolare solo la parte successiva al 1° gennaio 1996. ♦ possono essere riscattati solo gli anni del corso di laurea e di dottorato di ricerca non coperti da contribuzione, se nello 	

stesso periodo sono stati versati contributi obbligatori per motivi di lavoro, quel periodo non è riscattabile

- ♦ come per le altre forme di riscatto della laurea **il massimo di annualità riscattabili è quello definito dal corso legale degli studi** (ad es. 5 per giurisprudenza) e non quelli effettivamente utilizzati.
- ♦ **Il costo del riscatto agevolato è calcolato** moltiplicando l'aliquota contributiva Ivs vigente (33%) per il **reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti**. L'importo per il 2019 ammonta a circa **5.240 euro per ogni annualità** da riscattare.

Sugli altri requisiti per il **riscatto della laurea valgono le regole ordinarie**.

Ricordiamo in proposito che, in generale, **i titoli di studio riscattabili** ai fini previdenziali sono:

- ♦ diploma universitario (corso di laurea da due a tre anni)
- ♦ diploma di laurea triennale, quadriennale vecchio ordinamento o a ciclo unico (non più di 6 anni)
- ♦ laurea specialistica (non meno di 2 anni)
- ♦ dottorato di ricerca
- ♦ titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale a decorrere dall'anno accademico 2005/2006: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca.

N.B. I titoli di studio conseguiti all'estero sono riscattabili solo se rilasciati da istituti in paese che hanno accordi di reciprocità con l'Italia o espressamente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca.

Si può richiedere il riscatto di periodi parziali del corso di laurea se non si è interessati al riscatto totale, sempre che sia stato conseguito il titolo finale.

RISCATTO LAUREA AGEVOLATO UNDER 45	
in cosa consiste	<ul style="list-style-type: none"> - riscatto anni di studio per conseguimento della laurea o dottorato di ricerca (obbligatorio che sia stato conseguito il titolo) - solo durata legale del corso
gestioni previdenziali ammesse	<ul style="list-style-type: none"> - IVS AGO dipendenti o forme esclusive e sostitutive, - Gestione Separata - Gestione Artigiani-Commercianti
costo	<ul style="list-style-type: none"> - 5240 - deducibili dall'IRPEF
pagamento	<ul style="list-style-type: none"> - unico versamento oppure - rateizzabile in 10 anni
beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori fino a 45 anni non compiuti
<p>NOTA BENE: Il requisito anagrafico di 45 anni è stato messo in discussione e potrebbe essere innalzato da un emendamento nel corso della conversione del decreto in Legge (attesa entro la fine di Marzo 2019). Sono stati però anche avanzati dubbi di costituzionalità sull'apposizione del requisito anagrafico.</p>	

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

INTRODUZIONE

I sostituti d'imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2019 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2018.

Il 15 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 10664/2019, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica assieme alle relative istruzioni, che come l'anno scorso si presenta in duplice veste:

- ◆ **la Certificazione Unica Sintetica**, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2019 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- ◆ **la Certificazione Unica Ordinaria**, ossia la versione implementata della prima, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019, in via telematica.

Il modello di certificazione si suddivide in cinque sezioni:

- ◆ **il frontespizio**,
- ◆ **il quadro CT** (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate);
- ◆ la certificazione di **lavoro dipendente e assimilati ed assistenza fiscale**
- ◆ quella di **lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi**
- ◆ il prospetto dedicato alle **locazioni brevi** introdotto nel 2018 per indicare i dati dei contratti di locazione breve e delle ritenute effettuate sui compensi ricevuti.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **soggetti tenuti all'invio** della Certificazione Unica?
2. **Quali sono le modalità e i termini di invio** della Certificazione Unica?
3. Quali sono le **sanzioni per il mancato o tardivo invio** della Certificazione Unica?
4. Ci sono **novità** quest'anno per la compilazione del **frontespizio**?
5. Come si compila il **quadro CT**?
6. Quali sono le novità nella **sezione dati anagrafici**?
7. Quali sono le novità nella **sezione Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**?
8. Quali sono le novità nella **sezione Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**?
9. **Come deve essere compilato il prospetto** certificazione redditi - **locazioni brevi**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?

R.1. Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2019 **coloro che nel 2018:**

- ◆ **hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte** ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
- ◆ **hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi** previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici **nonché i premi assicurativi** dovuti all'INAIL.

La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

D.2. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?

R.2. La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto **con riferimento all'anno 2018** la scadenza è fissata per il **7 marzo 2019**. Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il flusso si compone di:

- ◆ **Frontespizio;**
- ◆ **Quadro CT;**
- ◆ **Certificazione Unica 2019.**

È possibile suddividere il flusso inviando oltre al frontespizio e al quadro CT le Certificazioni di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Se più agevole è anche possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole Certificazioni con dati relative a lavoratori dipendenti.

Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi **entro il 31.03.2019**) i sostituti d'imposta devono **consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti**, in duplice copia, anche in formato elettronico.

INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	7.3.2019
CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA SINTETICA AI PERCIPIENTI	31.03.2019

Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).

D.3. QUALI SONO LE SANZIONI PER IL MANCATO O TARDIVO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?

R.3. Per l'omessa presentazione della Certificazione Unica si applica la sanzione pari a **100 Euro per ogni CU**, con un massimo di € 50.000.


Tuttavia se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione la sanzione applicata è più bassa: **€ 33,33 per ogni CU**, con un massimo di € 20.000.

Si ricorda, inoltre, che in caso di errata trasmissione **la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.**

D.4. CI SONO NOVITÀ QUEST'ANNO PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO?

R.4. Non ci sono novità per quanto riguarda la struttura del frontespizio, che è rimasto invariato rispetto all'anno scorso. Si segnala, tuttavia, **l'eliminazione del codice 3**, all'interno del campo **"Eventi eccezionali"**, che era destinato ai soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di **Lampedusa e Linosa** interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa; per tali soggetti si è conclusa, al 15 dicembre 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari.

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	Sostituzione	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nel campo in esame restano quindi i seguenti codici:

- ◆ **1**, per i contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali è prevista la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell'evento lesivo (art. 20 comma 2 L. 44/99);
- ◆ **5** (anziché "8" come l'anno scorso) per i soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

D.5. COME SI COMPILA IL QUADRO CT?

R.5. Nel quadro CT i sostituti segnalano all'Agenzia delle Entrate la **sede telematica dove ricevere i flussi con i dati dei modelli 730-4**. Prima dell'introduzione del modello CU si utilizzava un modello ad hoc, denominato *"Comunicazione per la ricezione dei dati dei 730-4"*, il cui termine di presentazione scadeva il 31.3 di ogni anno.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale	
	Numero di cellulare	
		Indirizzo di posta elettronica
SEZIONE A		
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata	
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE		UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL
		Codice sede Entratel
SEZIONE B		
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato	
Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario		Codice fiscale dell'intermediario incaricato
Numero di cellulare dell'intermediario incaricato		Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato
Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato		
alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.		
FIRMA DEL SOSTITUTO		

Il quadro CT **deve essere presentato** dai sostituti d'imposta che:

- ◆ non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO ("Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate") ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica;
- ◆ trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Mentre **non deve essere compilato**:

- ◆ dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel / indicazione dell'intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO;
- ◆ se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirla con una precedente;
- ◆ se la Certificazione Unica contiene esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo.

D.6. QUALI SONO LE NOVITÀ NELLA SEZIONE DATI ANAGRAFICI?

R.6. La parte relativa ai dati anagrafici del **sostituto d'imposta** è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno scorso. Si segnala tuttavia **la riduzione dei codici utilizzabili al campo 9 "Eventi eccezionali"**:

1	per i contribuenti vittime di richieste estorsive e dell'usura per i quali l'art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell'evento lesivo
5 (novità)	per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (il codice è stato rinumerato rispetto allo scorso anno in cui la stessa fattispecie veniva indicata dal codice 8)

D.7. QUALI SONO LE NOVITÀ NELLA SEZIONE CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALI?

R.7. La sezione "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", è stata oggetto di alcune **modifiche rispetto allo scorso anno**.

Per quanto riguarda la parte inerente ai dati fiscali, nella sezione redditi, si segnala il cambiamento inerente alla modalità di compilazione dei **campi 1 e 2 nel caso in cui venga corrisposto un TFR superiore a 1.000.000 di euro** assoggettato a tassazione ordinaria. Da quest'anno, insieme all'ammontare delle singole indennità corrisposte dovrà essere indicata anche la **rivalutazione del TFR** ai sensi dell'art. 2120 c.c. relativa alla quota di TFR assoggettata a tassazione ordinaria, sulla quale è stata operata una imposizione sostitutiva.

Altra modifica inerente tale sezione si evidenzia nel **campo 3 "Redditi di pensione"** dove deve essere indicato anche il reddito di pensione a favore dei **superstiti di assicurato e pensionato** limitatamente a quella percepita dagli orfani per la parte eccedente euro 1.000.

The image shows a portion of a tax form titled 'DATI FISCALI' and 'DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI'. It contains several fields for reporting income: 'Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato', 'Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato', 'Redditi di pensione', and 'Altri redditi assimilati'. Below these, there are fields for 'Assegni periodici corrisposti dal coniuge', 'Lavoro dipendente', and 'Pensione'. A section titled 'RAPPORTO DI LAVORO' includes fields for 'Data di inizio' and 'Data di cessazione', both with sub-fields for 'giorno', 'mese', and 'anno'. There is also a field for 'In forza al 31/12' and 'Periodi particolari'.

Per quanto riguarda invece la **sezione "Assistenza fiscale 730/2019 dichiarante"** si evidenzia la soppressione delle sottosezioni dedicate al **contributo di solidarietà**, nelle sezioni dedicate al dichiarante, al coniuge e all'assistenza fiscale sospesa, in quanto dal 2017 il contributo non è più dovuto.

Per quanto riguarda la **sezione "Oneri detraibili"**, si segnalano le seguenti novità:

- ◆ è stato **arricchito l'elenco** dei codici per tenere in considerazione le **nuove detrazioni del 19%** introdotte per il 2018 (spese sostenute per DSA, assicurazioni contro eventi sismici, spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico).
- ◆ Per le detrazioni al 26% sono invece stati rinominati alcuni codici:

SPESA CHE DA DIRITTO ALLA DETRAZIONE	VECCHIO CODICE	NUOVO CODICE
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico	41	61
Erogazioni liberali in favore di partiti politici	42	62

Nella sezione dedicata alla **“Previdenza complementare”** si segnala l’eliminazione di codici e campi atti ad indicare la previdenza complementare dei dipendenti pubblici, in particolare sono stati cancellati:

- ◆ il codice 4 del campo 411 che era destinato ad indicare i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate,
- ◆ ed il corrispondente campo 414 nel quale andava indicato l’importo del TFR destinato al fondo.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Dipendenti pubblici TFR destinato al fondo	Data iscrizione al fondo
411	412	413	414	415 giorno mese anno

Per quanto riguarda la **sezione “Oneri deducibili”**, val la pena evidenziare solo l’introduzione del **codice 3** che deve essere utilizzato in caso si contributi versati agli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.

Nella sezione **“Altri dati”** è stato introdotto il **campo 479** intitolato **“Erogazioni in natura”** nel quale deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23.

ALTRI DATI				CAMPIONE D'ITALIA			
REDDITO FRONTALIERI		Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato		Lavoro dipendente contratto tempo determinato		Pensione	
455	456	457	458	459	460	461	462
Pensione orfani		Numero giorni marittimi	Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione		
463	464	465	466	467	468	469	470
REDDITI ESENTI				BONUS E STOCK OPTION			
codice	ammontare	codice	ammontare	anno	scadenza	ritenute	472
471	473	474	475	476	477	478	479
INCAPENZA IN SEDE DI CONGIUGLIO				Applicazione maggiore ritenute			
Ispet da trattare dal costituente successivamente al 29 febbraio		Ispet trattato dal costituente successivamente al 29 febbraio 2018		Ispet da versare all'erario da parte del dipendente		Casi particolari	Quota TFR
473	474	475	476	477	478	479	480

Inoltre nella stessa sezione, è stato **eliminato il codice 2** che poteva essere inserito fino allo scorso anno, nel campo 466 per indicare somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, rientranti nell’agevolazione prevista per il **rientro in Italia dei c.d. cervelli**.

Nella sezione dedicata ai **“Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta”** è stata inserita una serie di campi con lo scopo di:

- ◆ fornire specifiche in riferimento alle **rendite integrative temporanee anticipate** e

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

- ◆ esercitare la possibilità, per il percettore, di non avvalersi della tassazione sostitutiva bensì di optare per la tassazione ordinaria.



A tale proposito si ricorda che tali indicazioni devono essere esposte anche all'interno della **CU sintetica**, dove dovrà essere indicato anche l'importo dell'imposta sostitutiva pagata e l'importo dell'imposta sostitutiva sospesa.

Nella sezione **"Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali"** sono stati inseriti due nuovi campi (580 e 590) per evidenziare il **valore delle erogazioni in natura**, ricevute dal lavoratore al posto dei premi di risultato, e che siano state sottoposte a tassazione ordinaria o, più spesso, a tassazione sostitutiva al 10%. Per completezza si ricorda che gli stessi importi devono essere già compresi nei campi 573 e 583 destinati ai Benefit.

Nel modello CU 2019 ordinario è stata inserita una **nuova sezione intitolata "Particolari tipologie reddituali"** nella quale devono essere indicate le tipologie reddituali **assimilate ex art. 50 del TUIR**, per le quali l'inquadramento previdenziale si discosta da quello reddituale. La sezione è costituita essenzialmente da due campi che vengono ripetuti e nei quali devono essere inseriti:

- ◆ il codice relativo alla tipologia reddituale (campo 741)
- ◆ l'ammontare del reddito (campo 742)

Per quanto riguarda i codici e le rispettive tipologie reddituali indicate nelle istruzioni, se ne fornisce una sintesi.

Cod.	Tipologia reddituale	Art. 50, comma 1...
1	prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria	lett. h-bis
2	redditi derivanti da rapporti di collaborazione	lett. c-bis

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

	coordinata e continuativa	
3	compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale	lett. e
4	indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni	lett. f
5	indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione	lett. g
6	le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale.	lett. h
7	altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (lett. i, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986)	lett. i

D.8. QUALI SONO LE NOVITÀ NELLA SEZIONE CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI?

R.8. La sezione relativa alla certificazione di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi **non ha subito sostanziali modifiche** rispetto allo scorso anno, si segnala esclusivamente che:

- ◆ **nel punto 6 è stato eliminato il codice 2**, con il quale si dovevano indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell'agevolazione prevista per il **rientro in Italia dei c.d. cervelli**;
- ◆ **nel punto 10 è stata fornita l'indicazione dell'innalzamento dello scaglione** entro quale operare la ritenuta a titolo di imposta su indennità, rimborsi, premi e compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche da indicare (somme individuate dal cod. N)

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA	
VECCHIO SCAGLIONE	NUOVO SCAGLIONE
Oltre € 7.500,00 e fino a 28.158,28 €	Oltre € 10.000,00 e fino a € 30.658,28

D.9. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL PROSPETTO CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI?

R.9. Nel prospetto "**Certificazione redditi - Locazioni brevi**", devono essere riportati i dati relativi ai contratti di locazione breve e alle ritenute operate sui canoni/corrispettivi incassati.

Per contratti di locazione breve si intendono i contratti instaurati tra persone fisiche, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, non soggetti a registrazione. La locazione avviene tramite il locatore o tramite l'ausilio di intermediari immobiliari, compresi anche i portali online.

I redditi derivanti da tali tipologie di locazioni (per i contratti stipulati dall'1.6.2017) sono soggetti ad un **regime opzionale** che prevede l'applicazione della **cedolare secca al 21%**, in luogo degli ordinari scaglioni IRPEF. L'intermediario che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi derivanti dalla locazione deve operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario, che si considera a titolo d'imposta (se si applica la cedolare) o a titolo d'acconto (se si utilizza il sistema ordinario Irpef).

Per i contratti:

- ◆ **relativi alla stessa unità immobiliare;**
- ◆ **stipulati dal medesimo locatore;**

i dati possono essere esposti **in forma aggregata**.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
Comune		Provincia (sigla)	Codice comune	
tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo			N. civico
			Scala	Interno
Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore (o proprietario)		

Di seguito un riepilogo sulle modalità di compilazione del nuovo prospetto:

1	Da compilare solo nel caso in cui i dati vengano esposti in modo aggregato. In tal caso va riportato il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare
2	Da barrare nel caso in cui il contratto preveda la locazione dell'intera unità immobiliare
3	Da barrare nel caso in cui il contratto preveda la locazione parziale dell'unità immobiliare
4	Riportare l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare, nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2017 che il 2018 e il pagamento è stato effettuato nel 2018 dovranno essere compilati due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2017 e l'importo di competenza del 2018. Nell'ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2018 che il 2019 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2018, anche in questo caso è necessario compilare due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2018 e l'importo del 2019.
5	Indicare il numero dei giorni di durata del contratto di locazione compreso nel periodo di riferimento.
6-13	Riportare i dati relativi all'indirizzo dell'immobile oggetto del contratto
14	Indicare l'importo del corrispettivo lordo pattuito per la locazione dell'anno di riferimento per il quale si sta compilando il quadro.
15	Indicare la ritenuta operata sul corrispettivo (codice tributo 1919)
16	Da barrare se il percipiente a cui viene rilasciata la CU non è il proprietario dell'unità immobiliare locata (esempio sublocazione breve o locazione breve stipulata dal comodatario con un soggetto terzo estraneo al contratto di comodato). Nel caso in cui tale campo sia barrato, è necessario riportare sempre, nel campo 4, il valore 2018.

Si ricorda che **ai fini della compilazione della CU si utilizza il principio di cassa** (a fronte di un reddito percepito nasce l'obbligo di versamento delle ritenute e di rilascio della CU) ma **i redditi derivanti da locazione breve costituiscono:**

- ✓ **redditi fondiari** per il locatore proprietario/titolare di un diritto reale sull'immobile, per

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

i quali si applica il **principio di competenza**;

- ✓ **redditi diversi** per il locatore comodatario/sublocatore, per i quali va applicato il **principio di cassa**.

Sarà pertanto necessario coordinare il principio di cassa seguito nella compilazione della CU con la natura dei redditi percepiti.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 32 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale di tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori cd. impatriati.

[Risposta 33 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei redditi prodotti dagli impianti fotovoltaici di società agricole a responsabilità limitata in regime catastale.

[Risposta 34 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale di tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori cd. impatriati

[Risposta 35 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi da pensione di un pensionato privato italiano trasferitosi in Portogallo

[Risposta 36 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al periodo di minima di residenza fiscale all'estero nel caso di attività di lavoro e studio in un Paese straniero ai fini di usufruire del regime fiscale per i lavoratori impatriati.

[Risposta 37 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al reddito di lavoro

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	dipendente nel caso di competenze erogate per collaudo tecnico amministrativo a dirigenti ministeriali
Risposta 38 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione degli interessi fiscali nel caso del cd. “mutuo misto” inerente cioè sia l’acquisto dell’immobile, sia la sua ristrutturazione.
Risposta 39 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività agricola ed attività di agriturismo e che si avvalgono di lavoratori dipendenti
Risposta 40 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della pensione estera
Risposta 41 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito del contratto di risoluzione di diritto di usufrutto a termine.
Risposta 42 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione dei soggetti chiamati all’eredità nel caso in cui il testamento olografo del de-cuius faccia esplicito lascito a soggetti deceduti
Risposta 43 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassa di concessione governativa (in seguito, TCG) sui contratti di abbonamento al servizio radiomobile pubblico di comunicazione.
Risposta 44 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di bollo sui contratti posti in essere tra Amministrazione e Agenzie industrie difesa
Risposta 45 del 12.2.2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico

	prodotto in conformità alle disposizioni del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Risposta 46 del 12.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA nel caso di un contributo pubblico.
Risposta 47 del 12.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di bene immobile nell'ambito del Regolamento di esecuzione UE.
Risposta 48 del 12.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'art-bonus per le erogazioni liberali.
Risposta 49 del 12.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad interventi di restauro e risanamento conservativo
Risposta 50 del 12.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione di quote di società semplice
Risposta 51 del 12.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva applicabile agli interventi di sistemazione e consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici
Risposta 52 del 13.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'istanza per la disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto dell'eccedenza ACE, fusione di società totalmente controllata che esercita attività immobiliare, mancanza di spese per prestazioni di lavoro subordinato
Risposta 53 del 13.2.2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'interpello antiabuso (IRES e IRAP) – scissione parziale proporzionale di due società a favore di beneficiaria neocostituita con assegnazione di partecipazioni e sui

presupposti per la continuazione del consolidato facente capo ad una delle società scisse

[Risposta 54 del 14.2.2019](#)

L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione dei compensi da parte dei medici di base

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio di diritto 3 del 12.2.2019](#)

L'Agazia delle Entrate ha chiarito che la mancata integrazione da parte degli amministratori di società della percentuale di investimento minimo dell'1% di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ai fini della qualificazione come redditi di capitale dei proventi da essi percepiti, derivanti da diritti patrimoniali rafforzati) dovuta alla presenza nel Regolamento di un fondo di una clausola, non modificabile né integrabile, che pone dei limiti massimi all'investimento, non esclude la necessità di un inquadramento reddituale di tali proventi, da analizzare alla luce delle previsioni regolamentari e della documentazione prodotta.

[Principio di diritto 4 del 12.2.2019](#)

L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative per quanto riguarda il regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari.

[Principio di diritto 5 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari riservati da una Società in sottoscrizione ai managers

[Principio di diritto 6 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici. Invero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dall'articolo 51 T.U.I.R. a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati

[Principio di diritto 7 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento alla rilevanza reddituale degli indennizzi corrisposti per effetto di accordi transattivi, qualora la determinazione del danno patrimoniale accordato in via transattiva avvenga sulla base della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni, anche a seguito di operazioni di conversione di prestiti obbligazionari, e il prezzo della relativa vendita e, dunque, pari alla minusvalenza realizzata su dette azioni, detto importo assume rilevanza ai fini IRES in quanto rettifica del costo di acquisto originario, cui consegue la pari riduzione delle minusvalenze da utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi

[Principio di diritto 8 del 12.2.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rilascio della Certificazione Unica da parte di soggetti esteri.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 18.02.2019 AL 01.03.2019

Lunedì 18 febbraio 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre 2018) utilizzando il modello F24.
Lunedì 18 febbraio 2019	I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali" devono versare l'imposta relativa al quarto trimestre 2018.
Lunedì 18 febbraio 2019	I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione devono versare l'imposta dovuta relativa al quarto trimestre 2018.
Lunedì 18 febbraio 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2018.
Lunedì 18 febbraio 2019	I sostituti d'imposta devono versare tramite F24 le ritenute operate nel mese di gennaio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Lunedì 18 febbraio 2019	I sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2018.
Lunedì 18 febbraio 2019	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 10%, sulle somme erogate, nel mese di gennaio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Lunedì 18 febbraio 2019	Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare con F24 la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio relativi a contratti di locazione breve.
Lunedì 18 febbraio 2019	Scadenza del versamento per l'imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di gennaio da parte di coloro che esercitano tali attività con carattere di continuità.
Lunedì 25 febbraio 2019	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2019.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Dichiarazione mensile e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di Gennaio 2019 da parte degli enti non commerciali .
Giovedì 28 Febbraio 2019	Dichiarazione mensile e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di Gennaio 2019 da parte degli enti non commerciali .
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell' imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2019 , nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2018 .
Giovedì 28 Febbraio 2019	Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici , non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente (2018). Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro (Mod. F24 elementi identificativi).
Giovedì 28 Febbraio 2019	Versamento della 1^ rata bimestrale dell' imposta di bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31.01.2019.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento
Giovedì 28 Febbraio 2019	Conguaglio , da parte dei sostituti d'imposta , tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF .
Giovedì 28 Febbraio 2019	Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell' anno precedente da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per i oggetti che erogano mutui agrari e fondiari , scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati , riferiti all'anno precedente (2018), relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per le imprese assicuratrici, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società , già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei seguenti dati riferiti al 2017 : <ul style="list-style-type: none"> ◆ per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della Legge n. 413/1991; ◆ i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, contratti di assicurazione, ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605/1973. Tali dati sono utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per gli Enti previdenziali , scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati , riferiti all'anno precedente (2018), relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la

	predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per le imprese funebri , scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati , riferiti all'anno precedente (2018), relativi alle spese funebri sostenute dai contribuenti , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per le università statali e non statali , scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati , riferiti all'anno precedente (2018), relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria per ciascuno studente , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per i soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente (2018) , con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Opposizione da parte degli studenti universitari all'utilizzazione dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, da parte degli iscritti agli Albi professionali dei veterinari (e delle strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari), dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2018 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2018) , relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobilio e di grandi

	elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per banche e Poste Italiane Spa , scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati , riferiti all'anno precedente (2018), relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Comunicazione, da parte dei soggetti passivi IVA, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2018 , da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".